

**“ AUTOFINANZIAMENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE FISCALE “**



*.....In un quadro economico internazionale favorevole, si rafforza la crescita dell'economia italiana, sostenuta dal settore manifatturiero e dagli investimenti. Prosegue il miglioramento dell'occupazione, che interessa anche i giovani e le donne. L'indicatore anticipatore torna ad aumentare rafforzando le prospettive di crescita a breve termine.....*

Questo recita la nota Istat del 5 Ottobre 2017, tuttavia ciò che traspare dalle righe precedenti , non sempre trova riscontro nelle realtà di PMI Italiane.

Le PMI italiane rappresentano circa il 30% delle imprese che hanno depositato un bilancio valido, per un totale di quasi 4 milioni di addetti, di cui oltre la metà lavorano in piccole imprese. I debiti finanziari ammontano a 255 miliardi di euro: rispetto al complesso delle società non finanziarie, pesano per il 36% in termini di fatturato, per il 41% in termini di valore aggiunto, per il 30% in termini di debiti finanziari.

*.....In calo le procedure concorsuali e le liquidazioni volontarie tra le PMI . Le difficoltà maggiori si riscontrano tra le imprese delle costruzioni, mentre l'industria sta tornando ai livelli pre-crisi, .....eppure i dati indicano che il taglio dipendenti è oltre il -4% tra le piccole imprese e che il costo del lavoro unitario in continua crescita, con la nota dolente del ritardo nei pagamenti.*

Il divario rispetto alla puntualità con la quale le imprese degli altri Paesi europei saldano i conti con i propri fornitori è ancora piuttosto rilevante, ma i ritardi nei pagamenti ed ancor peggio quelli mancati sono i più significativi e disastrosi ( media nazionale PA 187gg !!! )



ASSOCIAZIONE KAYNOTES

In quest'ottica, si possono valutare molte idee di "prevenzione", tuttavia, molte PMI affrontano il problema solo quando è ormai tardi, vedendosi poi costrette a richiedere capitale di terzi, cosa non semplice viste le note difficoltà di accesso al credito per chi è poco "bancabile".

E' necessario puntare su decisioni di credito strutturate, avere una severa gestione dei debitori, stabilire il livello di perdite massimo sostenibile, strutturare un processo di controllo del credito ben definito e ben documentato, ma soprattutto è indispensabile scegliere consulenti e professionisti dinamici ed all'avanguardia, consulenti informati, formati, aggiornati e preparati, che conoscano con chiarezza il significato del "problem solving".

*In questo scenario si configura IL SISTEMA KAYNOTES che chiamiamo :*

**“ AUTOFINANZIAMENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE FISCALE “**

Tale sistema consente alle aziende di trovare un polmone finanziario sia per i propri crediti che per i propri debiti, attuando semplicemente delle manovre fiscali e finanziarie in ottemperanza alle vigenti leggi che regolano i pagamenti delle imposte di qualsivoglia natura, la cessione, l'accollo e la compensazione del credito/debito.

Partendo dal semplice concetto che sembrerebbe ovvio che il rimborso costituisca la normale modalità di realizzazione dei diritti di credito nascenti dalle diverse fattispecie di indebito, assumono grande rilievo la circolazione del credito mediante il suo trasferimento a terzi ovvero la sua possibile estinzione mediante compensazione.

L'interesse in questione deriva, sotto il profilo pratico, dal fatto che tali vicende si collocano pur sempre sul piano delle modalità di realizzazione del contenuto del diritto in questione e assumono particolare importanza per la loro idoneità a anticipare il momento soddisfacente rispetto ai tempi, tradizionalmente non brevi, occorrenti per il rimborso; sotto il profilo teorico, invece, l'interesse deriva dal fatto che l'ammissione o la negazione dell'applicazione di tali istituti costituisce il riflesso delle posizioni assunte dalla dottrina in ordine ai rapporti intercorrenti tra la disciplina dell'indebito nel diritto tributario e quella prevista dal codice civile, infatti il legislatore tributario è intervenuto sul punto, introducendo particolari modalità di cessione dei crediti, sottolineando in particolare che credito ceduto da origine, in capo al cessionario, non solo al diritto al rimborso delle somme oggetto di cessione, ma anche al diritto alla detrazione delle somme stesse dal debito di imposta di questo soggetto e l'istituto della compensazione ha trovato larga e generale applicazione nel diritto tributario, dapprima, con compensazione operante in sede di versamenti delle imposte, successivamente, anche come estinzione del debito ove, sia prevista la possibilità di compensazione; possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in

ASSOCIAZIONE NAZIONALE KAYNOTES - C.F.:90047600755 [www.kaynotes.it](http://www.kaynotes.it) -  
[info@kaynotes.it](mailto:info@kaynotes.it)



ASSOCIAZIONE KAYNOTES

forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive e possono essere utilizzati per compensare debiti con per cui deve essere presentata documentazione o atto notarile da cui risultano i suddetti crediti .. A partire dall'anno 2014 il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro per ciascun anno solare, è possibile ottimizzare la propria posizione contributiva tramite contratto di Accollo del debito tributario o acquisto di credito "compensabile" (come da " RISOLUZIONE 68 E " del 19 06 2017, già art. 3, D.L. 50 del 24 04 2017) e l'adempimento mediante compensazione.

La compensazione è un istituto di origine civilistica attraverso il quale il contribuente, che vanta crediti d'imposta, può utilizzare questi per estinguere eventuali debiti della stessa natura o di tipo contributivo e previdenziale, evitando in tal modo l'eccessivo aumento di adempimenti. È stata espressamente disciplinata nel decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e, in seguito, ribadita nello Statuto dei diritti del contribuente, che all'art. 8, intitolato " Tutela dell'integrità patrimoniali ", primo e secondo comma, introduce due novità, prevedendo che " l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione " , e l'ammissione dell'accollo del debito di imposta altrui, generalizzando così l'applicazione dell'istituto in esame.

Colui che paga il debito fiscale, mediante accollo, cederà il suo credito ad un prezzo inferiore al valore nominale. Il debitore dell'imposta, avrà un vantaggio fiscale notevole. La Cassazione con la sentenza n. 3608 del 28.3.1995 ha riconosciuto lecita quest'operazione, prima dell'approvazione dello Statuto dei diritti del Contribuente. Successivamente, è stato inserito l' art. 8, comma 2, della Legge 212/2000 che prevede possibilità dell'accollo del debito d'imposta altrui.

Si effettua tale procedura con la finalità per l'impresa debitrice nei confronti dello Stato di ottenere un vantaggio economico medio del 20% su ogni imposta dovuta, pregressa od in corso. L'operazione si effettua tramite compensazione dei debiti fiscali tramite accollo del debito e/o cessione del credito. I debiti compensabili sono quelli di tutte le voci presenti sul modello F24, quali: Tributi Erariali, Regionali, Locali, Contributi Assistenziali e Previdenziali, Accise/Monopoli cod. M, (escluse le operazioni legate a magazzino fiscale), possono essere ceduti anche, quando disponibili, crediti diversi come da L.50/2017, in questo caso, trattandosi di spot occasionali, il vantaggio può arrivare al 50% del valore del debito nominale, Debiti iscritti a ruolo su cartelle esattoriali Agenzia Entrate Riscossione (Ex Equitalia).

La differenza sostanziale è che con la cessione, quindi l'acquisto di crediti di imposta, non c'è da dare il proprio f24 all'altra parte per farlo compensare quindi il processo viene effettuato tutto in azienda dai propri professionisti, si acquista il credito tramite atto notarile od atto di cessione e si può utilizzare fin da subito perché sarà il notaio o il professionista a registrarlo nel patrimonio aziendale, mentre con l'accollo si cede il proprio debito, quindi l'f24 all'impresa che ha credito, che effettuerà la compensazione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE KAYNOTES - C.F.:90047600755 [www.kaynotes.it](http://www.kaynotes.it) -  
[info@kaynotes.it](mailto:info@kaynotes.it)



ASSOCIAZIONE KAYNOTES


**La situazione surreale** è che spesso molte aziende non sono in grado di regolarizzare il DURC e pertanto secondo la normativa non possono presentarsi a gare di Appalto e/o Bandi , non possono espletare alcune pratiche amministrative e in molte circostanze non ricevono regolarmente il pagamento delle loro spettanze, magari già maturate o addirittura Scadute.....

Mettersi in regola , per l'imprenditore vessato , talvolta appare "impossibile" , pertanto la conseguenza è il rischio di insoluti che generano una catana di spiacevoli situazioni che possono portare a conseguenze ineffabili. Con la procedura di "AUTOFINANZIAMENTO" si può arrestare il problema sul nascere o risolverlo in tempi certi e cogliere nuove opportunità ed essere serenamente "in regola".

Considerato il notevole successo di questa procedura, per accedere al credito, è necessario iscriversi all'Associazione Kaynotes , così che possiate essere inseriti in lista ed essere associati all'impresa od al soggetto che possiede i crediti, al fine di procedere con la definizione della pratica.

Dato importante è che i Crediti Fiscali sono Sicuri e Certificati con tutta la documentazione da poter verificare, i crediti diversi , compensabili come da L.50/2017 provengono da atti Notarili, pertanto sono certi e certificati da Pubblico Ufficiale.

Anche i privati possono beneficiare dell'acquisto crediti e compensare eventuali debiti con erario e/o con Agenzia Entrate Riscossione ( ex Equitalia ) .



**In Giurisprudenza** , oltre a L. 50/2017 ; Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000), (articolo 1273 ), Cass. 1352/2012 e 14780/2009, Corte di Cassazione con la sentenza 24/5/2004 n° 9982, ex plurimis Cass.11/4/ 2000 n°4604 ; Cass. 26/8/1997 n°8044 ; Cass. 27/1/1992 n°861; Cass. 23/2/1979, Cass 24/12/1992 N°13661; .Cass.4/2/1988 n°1136, Cass., 24 febbraio 2014, n. 4383, Cass., 2 dicembre 2011, n. 25863 (in Guida al diritto, 2012, 8, 52, s.m.), Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, in Corr. Giur., 1999, 1485, con nota di Carbone; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in Giur. It., 2003, 1399),Cass. sent. n. 3608 del 28.3.1995, Legge 212/2000 Prov. Agenzia delle Entrate n. 22585 del 17.2.2015, Art. 8, comma 2, della Legge 212/2000, Cass. N. 14579 del 2001, Cass. N. 22761 del 2004

ASSOCIAZIONE NAZIONALE KAYNOTES - C.F.:90047600755 [www.kaynotes.it](http://www.kaynotes.it) -  
[info@kaynotes.it](mailto:info@kaynotes.it)

